LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 4 LUGLIO 1888

consegna, per il tratto da Cefalù a Santo Stefano, stazioni comprese, e pel rimanente tratto 5 anni, a partire egualmente dal verbale di consegna.

Questi sono i termini fissati nel capitolato e ciò induce a credere che l'opera potrà essere compiuta nel termine di 6 anni stabilito dalla legge del 1887.

Mi piace anzi soggiungere, che nel capitolato fu introdotto un articolo nel quale è detto, che se prima dei termini sopra indicati i tron chi si trovassero in condizione da potere essere aperti all'esercizio, l'assuntore avra un anno a decorrere dalla data del verbale di ricognizione, per ultimare completamente le costruzioni. Ciò vuol dire che potranno essere aperti questi tronchi anche prima del termine prestabilito giacchè l'assuntore non mancherà certamente di usare di questa facoltà che riguarda il suo interesse.

Quindi sotto questo rapporto io credo d'aver dato all'onorevole Di Sant'Onofrio tutte quelle informazioni che egli poteva desiderare.

Di Sant'Onofrio. Grazie.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 4 che rileggo:

"Art. 4. Le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª) sono estese alla linea ferroviaria dalla marina di Catanzaro allo Stretto Veraldi, per Catanzaro.

(È approvato).

Art. 50

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. No! no! Avanti! avanti!

Presidente. "Art. 5. Sul fondo approvato con l'articolo 24 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), con l'articolo 2 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), e con l'articolo 3 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), e, per quanto occorre, in aggiunta al fondo medesimo sono autorizzate:

- " 1º la spesa di lire 574,689,503.44 per la costruzione delle strade ferrate complementari indicate nella tabella A annessa alla presente legge;
- " 2º la spesa di lire 89,50),000 per la costruzione delle ferrovie complementari della 4ª categoria indicate nella tabella B annessa alla presente legge. "

A questo articolo, come la Camera vede, si riferiscono le due tabelle A e B, le quali ne fanno parte integrante.

Coloro che intendono parlare su queste tabelle ossia sul reparto delle somme stanziate per ciascuna linea, possono attendere che vengano in

discussione le tabelle medesine; ma se alcuno intendesse di parlare sul complesso dell'articolo 5°, all' infuori delle tabelle, è meglio che sin da ora domandi di parlare; così la discussione complessiva precederà la lettura delle tabelle.

Onorevole Rubini, su che cosa aveva domandato di parlare?

Rubini. Onorevole presidente, io l'aveva pregato di cancellare la mia iscrizione da questo articolo.

Presidente. Va bene.

Onorevole Di Broglio, su che cosa deve Ella parlare?

Di-Broglio. Sulle tabelle.

Presidente. Onorevolo Paroncilli?

Paroncilli. Sulle tabelle.

Presidente. Onorevole Tittoni?

Tittoni. Sulle tabelle.

Presidente. Onorevole Vigoni.

Vigoni. Sull'articolo...

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Vigoni. Mi spiccio in due parole. Con questo articolo l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha molto opportunamente stabilito che per ogni linea venga aperto un apposito capitolo nel bilancio, capitolo nel quale verrà iscritta la spesa annua. Con questo però si deroga alle disposizioni dell'articolo 9 della legge 5 luglio 1882, e v'è quindi luogo a ritenere che anche l'autorizzazione agli storni, che in quella legge era ammessa, venga derogata imperocchè altrimenti si andrebbe in aperta contradizione con la legge di contabilità, la quale ammette lo storno da articolo ad articolo, ma lo esclude da capitolo a capitolo del bilancio. Non ugualmente chiara per altro mi pare un'altra questione, la quale potrebbe sorgere nell'applicazione della legge.

Intendo alludere alla disposizione contenuta nell'articolo 9 della legge 5 giugno 1881, e dell'articolo 8 della legge del 1882 che ho innanzi citata relativa alle anticipazioni fruttifere ed infruttifere.

A me pare che queste disposizioni debbano ritenersi assolutamente escluse ed inapplicabili, dal momento che abbiamo una legge la quale stabilisce tassativamente per ogni linea dei fondi appositi, anno per anno, e stabiliamo un nuovo riparto degli assegni per ciascun linea; ma sia o no nel vero desidero sapere quale sia in argomento l'autorevole parere dell'onorevole ministro dei lavori pubblici e della Commissione, perchè qualora la legge che stiamo per votare desse luogo a dubbia interpretazione, credo sarebbe del mas-